

REGOLAMENTO ORTO ROMA

Art. 1 - Definizione.

Con il termine “orto urbano” si intende un appezzamento di terreno a disposizione dell’Associazione “ORTO ROMA”, che ha l’obiettivo di assegnarlo ai propri soci frazionato in particelle e destinato alla sola coltivazione di: piante ornamentali, fiori, ortaggi, piccoli frutti ad uso del concessionario e dei propri familiari, con divieto di farne commercio.

Per comodità di gestione, ciascun orto urbano avrà una propria denominazione ed un socio preposto, che curerà la gestione dello stesso in rappresentanza del Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione.

Di norma ogni particella, denominata “lotto” o “unità coltivabile” avrà una dimensione di circa 60 mq e potrà eccezionalmente variare in rapporto alla consistenza e conformazione delle aree destinate all’iniziativa ed al numero delle domande di assegnazione.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso ed a non realizzarvi alcuna opera che non abbia caratteristiche di assoluta provvisorietà.

I singoli lotti, individuati dal C. D. dell’Associazione, saranno consegnati liberi e liberi dovranno essere riconsegnati al termine del periodo di assegnazione.

Il C. D. individuerà e contrassegnerà le parti destinate ad uso comune per quelle per l’accesso alle particelle assegnate.

Assegnazione

Art. 2 - Requisiti.

Per poter essere assegnatari di una particella nel caso di persone fisiche è necessario essere maggiorenni; per le persone giuridiche in rappresentanza di enti/associazioni/aziende è necessario che la sede giuridica

(o l'attività principale) sia registrata (o svolta) nel territorio di Roma. In entrambi i casi è comunque indispensabile essere soci dell'Associazione.

Art. 3 - Modalità.

L'assegnazione della particella al socio, viene disposta dal C. D. che opererà in modo trasparente e imparziale con i soci. Le richieste di nuove adesione e le richieste di conferma devono pervenire all'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le nuove richieste, una volta raccolte le richieste il C. D. stilerà la graduatoria di assegnazione, in base alla data di presentazione della richiesta.

Art. 4 - Durata.

La concessione delle particelle è a titolo precario a partire dal giorno dell'assegnazione e fino alla fine dell'anno solare. Allo scopo di fidelizzare il più possibile il socio alla particella assegnata, scatterà ogni anno il rinnovo automatico della concessione. Poiché condizione indispensabile per continuare a godere dell'uso della particella è il pagamento della quota associativa, la stessa dovrà essere corrisposta in due tranches, la prima entro il 31 gennaio, la seconda entro il 30 giugno.

Art. 5 - Uso.

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto. Ogni socio sarà munito di tesserino di riconoscimento.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno, eventualmente possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i familiari che vi accederanno muniti del tesserino rilasciato al relativo socio.

Può tuttavia essere concessa, saltuariamente e previa comunicazione al CD dell'Associazione, la coltivazione ad una persona di fiducia del concessionario che lo sostituisce in caso di impossibilità varie, rimanendo invariate le eventuali responsabilità dell'assegnatario, compresa la responsabilità civile verso terzi, e che rispetti tutte le norme e disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento e dagli organi dell'Associazione. Il mancato rispetto autorizza il Presidente a proibire a tali persone l'accesso all'area degli orti e a proporre al C. D. la decadenza del socio assegnatario.

In nessun caso la produzione ricavata potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, in quanto rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Il concessionario dell'area potrà coltivare fiori, piante ornamentali, ortaggi e piccole piante da frutta ad esclusione delle piante ad arbusto legnoso e alberi da tutta interrati. Tutte le coltivazioni devono essere facilmente estirpabili o eventualmente coltivate in vaso.

Il concessionario dell'area potrà utilizzare l'acqua messa a disposizione con parsimonia; qualora l'utilizzo della stessa fosse stimato eccessivo dal CDA , lo stesso di riserva la possibilità di installare strumenti per la contabilizzazione dell'erogazione di acqua

Art. 6 - Decadenza. La concessione decade per:

- Perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
- Impedimento continuativo alla lavorazione dell'appezzamento da parte del concessionario per motivi di salute o altra causa.
- Rinuncia del concessionario.
- Decesso del concessionario.
- Ricevimento della revoca scritta per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento, di cui all' art. 16.
- Mancato versamento della quota Associativa.
- Per comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

Norme agronomiche

Art. 7 - Coltivazione biologica.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

La concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost.

Per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali.

Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio.

Prima della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del regolamento verrà fornita idonea documentazione rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

Obblighi e Divieti

Art. 8 - Obblighi.

Ogni assegnatario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- Mantenere la particella assegnata in stato decoroso, curando l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia.
- Mantenere inalterato il perimetro e la fisionomia del proprio orto e mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche.

- Cultivare il proprio orto senza danneggiare in alcun modo altri orti.
- Tutte le strutture utili alla coltivazioni come: pali, pergolati non dovranno superare l'altezza di 150 cm. Per le strutture antigrandine non potranno superare 170 cm di altezza sul perimetro del lotto e 220 cm al centro del lotto. Antigrandine dovranno essere rimosse lasciando le strutture scoperte. Sono ammesse piccole serre tipo tunnel con altezza non superiore a 50 cm. Resta inteso che (vedi art. 15) il concessionario dell'orto è direttamente responsabile di eventuali danni causati ad altri ortisti anche dalle suddette strutture.
- Mantenere basse le proprie coltivazioni (150 cm al massimo), in modo da non ombreggiare gli orti confinanti. Tutte le coltivazioni di piante rampicanti particolarmente fitte, dovranno essere coltivate solo al centro ed almeno 200 cm distanti dal limite del lotto assegnato.
- Vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Presidente dell'Associazione o al referente del C.D. ogni eventuale anomalia.
- In caso di rinuncia della concessione lasciare libero e sgombro da ogni cosa il proprio lotto, così come era stato assegnato.

Art. 9 - Divieti.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- Svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola.
- Modificare i confini dei lotti e delle aree comuni.
- Aggiungere altre strutture, costruzioni o pavimentazione non previste dal regolamento.
- Manomettere e modificare le strutture comuni o di quelle avute in concessione o di altri concessionari come: reti, siepi, impianti, contenitori, steccati, pozzetti, attrezzatura varia, etc.

- Accedere e circolare l'interno dell'area, con automezzi o motocicli.
- Usare l'acqua per lavare mezzi, attrezzature, e per scopi diversi e strettamente necessari alla conduzione delle coltivazioni.
- Coltivare specie velenose.
- Coltivare specie protette per legge.
- Coltivare specie vietate per legge.
- Commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato.
- Accendere fuochi di qualsiasi genere.
- Allestire strutture per la cottura dei cibi e per bivaccare.
- Costruire capanni o similari.
- Recintare il lotto assegnato essendo consentita una semplice delimitazione di cm. 30 di altezza.
- Svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro.
- Stoccare letame o materiale maleodorante.
- Tenere bidoni, fusti o contenitori per la raccolta d'acqua o stoccaggio di materiale liquido.
- Scaricare materiali anche se non inquinanti, o tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.).

- Effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica.
- Tenere animali in forma stabilmente o incustoditi all'interno dell'area.
- Condurre allevamenti di ogni tipo.
- Occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1,2,3 o erbicidi di qualsiasi tipo.
- Usare prodotti nocivi alla salute.
- Causare rumori molesti.
- Usare o prelevare prodotti, attrezzature e quant'altro da altri lotti.

Art. 10 - Rifiuti.

I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione degli orti dovranno essere gettati in appositi **compostiere nell'area comune** o nel proprio orto. Per questo genere di rifiuti è ammesso il loro riutilizzo come concime o ammendante per il terreno, previo compostaggio in appositi contenitori predisposti nell'area comune o nel proprio orto. E' vietato creare cumuli di scarti vegetali o di qualsiasi altro genere. Vegetali non compostabili e tutti i rifiuti non vegetali o di tipo ingombrante dovranno essere conferiti **all'isola ecologica del comune**.

Nei contenitori predisposti per il compostaggio potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti negli orti stessi. E' severamente vietato depositare rifiuti all'esterno dei contenitori.

Art. 11 - Area comuni.

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza. Agli assegnatari è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno e del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni ivi comprese le aree immediatamente esterne alla recinzione. A tale scopo potrebbero essere organizzate dall'Associazione interventi di pulizia/manutenzione straordinaria con la partecipazione degli stessi soci o tramite personale specializzato.

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I cespugli, siepi e alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo del C. D. E' espressamente vietato utilizzare spazi di non propria pertinenza.

Quote associative, spese e cauzioni

Art.12 - Quota associativa.

La quota associativa è fissata ogni anno dal C. D. e deve essere versata in due tranches, la prima entro il 31 gennaio di ogni anno e la seconda entro il 30 giugno

Art. 13 - Spese.

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso. Le spese per eventuali interventi che riguardano l'insieme dei lotti assegnati sono a carico dell'Associazione se l'intervento è deliberato dal C.D. altrimenti le spese sono a carico di tutti gli assegnatari se l'intervento è deciso dalla maggioranza degli assegnatari di quell'orto. In questi casi ciascun assegnatario verserà l'importo, stabilito sulla base del preventivo, prima dell'inizio dell'intervento con conguaglio finale.

Art. 14 - Cauzioni.

Il C. D. potrà disporre che gli assegnatari delle particelle di un orto versino all'Associazione una somma da detenere a titolo di cauzione a fronte di lavori deliberati o per cautela nel caso si abbia a temere che, per incuria o degrado o uso di sostanze nocive e dannose, l'Associazione si debba far carico di spese per ripristino dei lotti assegnati.

Responsabilità e sanzioni

Art. 15 - Furti danni e infortuni.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario causerà a terzi direttamente o indirettamente (per incuria, oggetti mal riposti, impianti ed installazioni non a regola d'arte, etc.) sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Associazione resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale nei confronti dell'assegnatario per i danni subiti o causati. Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dal C. D. riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

L'Associazione solleva l'azienda Agricola Baglivo Giuseppe da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

Art. 16 – Sanzione e revoca.

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale

- richiamo scritto

- revoca dell'assegnazione

L'applicazione delle sanzioni non deve necessariamente seguire l'ordine sequenziale di indicazione delle stesse, ma sarà disposta con riguardo alla gravità del fatto/omissione commessa e del danno eventualmente causato. Comunque l'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

L'Associazione si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- Utilizzo improprio dell'area.
- Costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura se non approvati in assemblea approvando: forma, dimensione e materiale con cui realizzarlo.
- Danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti.
- Detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- Non utilizzo diretto dell'area.
- Decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2. e art. 6

Disposizioni finali

Art. 17 - Modifiche.

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea dell'Associazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché a causa di nuove norme o per suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate e applicate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

Art. 18 - Norma finale.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.